

**Comune di san vero milis**

**Provincia di Oristano**

**Regolamento comunale di**

**Polizia urbana**

Allegato alla delibera di consiglio comunale n. 15 del 29.07.2004

# REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 - Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

#### Art. 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1., detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
  - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
  - b) quiete pubblica e privata;
  - d) protezione e tutela degli animali;
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Regolamento** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.
4. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà integrare le norme contenute nel presente regolamento.

### **Art. 3 - Definizioni**

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
- a) parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) monumenti e le fontane;
- d) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- e) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per **utilizzo** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

### **Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni**

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco.

2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via

generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.

4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1. e 2., dal titolare della concessione o della autorizzazione.

6. Il Sindaco o il responsabile del servizio, possono revocare, per quanto di propria competenza, in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

#### **Art. 5 - Vigilanza - Accertamento delle violazioni**

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate secondo quanto stabilito dal regolamento comunale per l'accertamento delle violazioni ai regolamenti e ordinanze comunali approvato con delibera del consiglio comunale n. 29 del 12.06.2003 .

#### **Art. 6 - Sanzioni**

1. La violazione delle disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, come previsto dal Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione dei regolamenti e ordinanze comunali approvato con delibera C.C. n. 29 del 12.06.2003.

2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.

3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

#### **Art. 7 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'Ufficio**

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco o il dirigente, ognuno secondo le proprie competenze, può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

### **SEZIONE II - SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA**

#### **Art. 8 - Comportamenti vietati**

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro dell'abitato è vietato:
  - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
  - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
  - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
  - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;

- e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà, ad esclusione degli appositi spazi individuati per le affissioni dopo l'ottenimento di apposita autorizzazione;
- f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età di anni 16;
- h) lanciare sul suolo pubblico, collocare sui veicoli in sosta nonché infilare nelle porte o nei battenti delle stesse volantini e simili;
- i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
- l) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
- m) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- n) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- o) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
- p) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- q) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- r) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- s) sparare mortaretti o altri simili apparecchi.

#### **Art. 9 - Altre attività vietate**

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
- b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d) procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letteracci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.

#### **Art. 10 - Nettezza del suolo e dell'abitato**

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via,

o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

7. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.

8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7., i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

9. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

10. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

11. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

12. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

### **SEZIONE III DISPOSIZIONI PARTICOLARI A TUTELA DELLE PERSONE FABICHE**

#### **Art. 11 - Divieto di coltivazione**

1. E' vietato coltivare fave all'interno del centro abitato e nei nuclei abitativi di cui ai piani di risanamento urbanistici debitamente approvati ed a distanza non inferiore a metri ~~50~~ 50 de essi.
2. Per le trasgressioni al divieto di coltivazione delle fave è prevista una diffida per estirpare le stesse, e una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

### **Art. 12 - Manutenzione delle facciate degli edifici**

- 1 A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono rigorosamente rifinire le stesse con intonaci, tinteggiature, infissi ed elementi di arredo secondo concessione o autorizzazione edilizia. Gli stessi hanno inoltre l'obbligo mantenere le stesse facciate in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere almeno ogni venti anni alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture, ed almeno ogni sette anni a quelle degli ambienti porticati e delle gallerie. In subordine, qualora le fronti siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla ricoloritura degli elementi accessori e complementari.
- 2 Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1., il Sindaco o il dirigente, ognuno secondo le proprie competenze, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.
- 3 Le aree non edificate e le aree libere a seguito di demolizione all'interno del perimetro urbano devono essere decorosamente recintate ad altezza minima di metri 2 e comunque fino ad una altezza utile ad impedire la visuale di elementi di degrado situati all'interno delle aree medesime. Eventuali prescrizioni saranno indicate nell'autorizzazione edilizia rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale qualora si tratti di aree ubicate in centro storico e/o comunque in zone di interesse storico, ambientale e paesaggistico.

### **Art. 13 Fumaioli e tubi da stufa**

- 1 I tubi esterni delle stufe, come ogni altro fumaiolo dovranno terminare al di sopra del tetto delle case ed elevarsi ad un'altezza mai inferiore a quella dei fabbricati adiacenti, e comunque ad altezza non inferiore a quanto stabilito eventualmente dal regolamento edilizio comunale e dal Codice Civile.

### **Art. 14 - Tende su facciate di edifici**

- 1 Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio è fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque sono visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro
- 2 La collocazione di tende trasparenti in materiale plastico di qualsivoglia colore sulle facciate di cui

sopra non è, comunque, consentita se non rientra in un progetto unitario preventivamente autorizzato dall'ufficio comunale competente.

3. Il Sindaco con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al 1° comma ovvero essa è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.

6. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione comunale.

#### **SEZIONE IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE**

##### **Art. 15 - Divieti**

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- a) danneggiare la vegetazione;
- b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
- c) circolare e/o sostare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- d) calpestare le aiuole;
- e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco.

2. Le disposizioni di cui al comma 1., lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

3. Apposito regolamento disciplina i ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate derivanti da attività autorizzate.

##### **Art. 16 - Disposizioni sul verde privato**

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà privati, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 9, comma 9., del Regolamento, i proprietari privati di aree confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenere i confini puliti e privi di vegetazione che per le proprie caratteristiche possa creare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e le aree stesse in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

## **SEZIONE V - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE**

### **Art. 17 - Occupazioni per manifestazioni**

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto al rispetto del regolamento comunale che disciplina l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
2. L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è inoltre disciplinata da specifico regolamento.

### **Art. 19 - Occupazioni con spettacoli viaggianti**

1. La occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata dal regolamento comunale e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

### **Art. 20 - Occupazioni con elementi di arredo**

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi

elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali.

#### **Art. 21 - Occupazioni con strutture pubblicitarie**

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.

2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1. su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.

4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.

5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di

pubblicità se non previo consenso del Comune.

### **Art. 22 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità**

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Polizia Municipale di SA Vero Milis nonché quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.

2. La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

### **Art. 23 - Occupazioni per attività di riparazione di veicoli**

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.

2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.

3. E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1., di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1. è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio.

#### **Art. 24 - Occupazioni per traslochi**

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, una delle quali in bollo, alla Polizia Municipale di San Vero Milis, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

2. Accertato che nulla osti, la Polizia Municipale restituisce la copia in bollo sulla quale ha apposto il visto autorizzante e inoltra l'altra copia, pure vistata, al competente ufficio Tributi, competente per l'applicazione dei tributi dovuti.

3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

#### **Art 25 Operazioni di carico e scarico**

1 Le operazioni di carico e scarico di merci e materiali possono liberamente effettuarsi, nelle strade non provviste di apposite aree a tal scopo destinate, dalle ore 07,00 alle ore 10,30 e dalle ore 13.00 alle ore 17.30, purché avvengano senza intralciare il traffico.

2 Qualora però, per la massa d'ingombro dei mezzi usati per il trasporto, il regolare traffico non possa essere assicurato, dovrà richiedersi speciale permesso e l'assistenza degli Organi di Polizia.

3 In ore diverse da quelle sopraindicate, potranno essere concesse, a richiesta degli interessati, particolari autorizzazioni.

4 In caso di caduta, anche parziale, del carico, il conducente dovrà procedere, senza indugio, alla rimozione dell'ingombro e alla pulizia del suolo pubblico, Se ciò non sarà eseguito, vi provvederà l'Amministrazione Comunale a spese del responsabile.

### **Art. 26 - Occupazioni del soprassuolo**

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.
2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento al titolo C.O.S.A.P..
3. Per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento edilizio.

### **Art. 27 - Occupazioni di altra natura**

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
2. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

### **Art. 28 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme**

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 18, comma 3. . L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

## **SEZIONE VI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI**

### **Art. 29 - Occupazioni con dehors**

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici, e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.
2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1. si devono osservare, le altre disposizioni del presente Regolamento.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1. e 2. valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.
4. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

#### **Art. 30 - Occupazioni per temporanea esposizione**

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.
2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

#### **Art. 31 - Occupazioni per esposizione di merci**

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e dei diversamente abili, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, dai competenti uffici regionali, oppure, quando le norme vigenti lo prevedano dall'ufficio tecnico comunale.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
5. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

#### **Art. 32 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali**

1. Fermo restando quanto disposto dal regolamento in materia di commercio su aree pubbliche e in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, dai competenti uffici regionali oppure, quando le norme vigenti lo prevedano dall'ufficio tecnico comunale.
2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

#### **Art. 33 - Commercio in forma itinerante**

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto del regolamento comunale per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche e dei seguenti divieti e limiti:

- a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
- b) è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nelle zone cittadine, tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse. Tali vie e piazze e tali zone sono individuate e determinate con provvedimento del Sindaco, ove già non provveda il Regolamento per il commercio sulle aree pubbliche e in forma itinerante;

#### **Art. 34 - Mestieri girovagli**

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.
2. L'esercizio dei mestieri girovagli, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
3. L'esercizio dei mestieri girovagli di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

### **SEZIONE VII - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

#### **Art. 35 - Disposizioni generali**

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. I Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie

proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

4. E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico- sanitarie.

#### **Art. 36 - Arti e Mestieri rumorosi ed incomodi**

1. I titolari di industrie o attività rumorose ed incomode, con la prescrizione della limitazione dei rumori entro i parametri di legge previsti per l'area di I<sup>a</sup> classe, ai quali è consentita l'attività lavorativa senza l'utilizzo di macchinari rumorosi, devono osservare il seguente orario di lavoro:

- in regime di orario legale dalle ore 07,00 alle ore 13,30 e dalle ore 15,00 alle ore 20,30;
- in regime di orario solare dalle ore 07,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,30;

2. I titolari di industrie o attività rumorose ed incomode, con il pieno utilizzo di tutti gli strumenti di lavoro con rumorosità ambientale entro i parametri di legge devono osservare il seguente orario di lavoro:

- in regime di orario legale dalle ore 07,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 20,30
- in regime di orario solare dalle ore 07.00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19.00

#### **Art 37 Pubblicità sonora**

1 Chiunque intenda fare pubblicità sonora, con qualsiasi mezzo acustico fisso o mobile, in modo da essere percepibile nelle vie, piazze o altro luogo pubblico, dovrà richiedere il permesso dell'Autorità Comunale che ne determinerà le modalità e le condizioni.

2 L'autorizzazione potrà essere concessa dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, escluse le seguenti piazze e zone urbane: Via Umberto I presso Chiesa Santa Sofia; zona Municipio e zone adiacenti alle Scuole.

### **Art. 38 - Lavoro notturno**

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 6.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 6 è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e delle Unità Sanitarie Locali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

### **Art. 39 - Spettacoli e trattenimenti**

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8. Gli orari per i trattenimenti musicali e danzanti sono annessi e non ai pubblici esercizi sono stabiliti da apposita ordinanza sindacale.
2. Ai soggetti di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

### **Art. 40 - Circoli privati**

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 42 , commi 1. e 2. .

### **Art. 41 - Abitazioni private**

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 23.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

#### **Art. 42 - Strumenti musicali**

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 16:30 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

#### **Art. 43 - Dispositivi acustici antifurto**

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

## **CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI**

### **SEZIONE I - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI**

#### **Art. 44 - Tutela degli animali domestici**

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato abbandonare animali domestici.
3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

#### **Art. 45 - Protezione della fauna selvatica**

1. Fermo restando quanto disposto dal Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

#### **Art. 46 - Divieti specifici**

1. E' vietato far transitare, allevare o detenere a qualsiasi titolo bestiame grosso o minuto, nell'ambito del centro urbano, fatte salve le disposizioni di cui al regolamento comunale per l'igiene e la tenuta degli animali.
2. E' vietato tenere animali in modo che rechino disturbo o danno al vicinato.

#### **Art. 47 - Animali molesti**

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.

2. Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.
3. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario.

#### **Art. 48 - Mantenimento dei cani**

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscrivere all'anagrafe canina comunale gli stessi.
3. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.
4. Devono inoltre essere rispettate le norme speciali contenute nell'Ordinanza del Ministro della Salute sulla "Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi " pubblicata in Gazzetta Ufficiale n 212 del 12.09.2003, per le cui violazioni si applicano, in aggiunta anche le sanzioni previste dalla stessa;
4. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.
5. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5., ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
6. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene - illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.
7. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.

8. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
9. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
10. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

#### **Art. 49 - Animali liberi**

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

### **SEZIONE II - MODALITA' DI DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI**

#### **Art. 50 – natura, contenuto e limiti**

Il presente titolo regolamentare, contiene le norme, che disciplinano le attività di stalle e rimesse, l'allevamento e la circolazione degli animali nel centro urbano e nelle borgate agricole site nel territorio Comunale.

L'amministrazione Comunale si avvarrà degli organi amministrativi, tecnici e consultivi interni ed esterni per esercitare tale disciplina secondo i poteri ad essa attribuiti dalla legge.

#### **art. 51 – osservanza generale delle leggi e dei regolamenti**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si intendono applicabili le attinenti e vigenti norme Nazionali, Regionali o Comunali.

Per le sanzioni amministrative e penali si fa riferimento al D.P.R. 320/54, al T.U.L.S., al D.P.R. 303/56, alla legge 689/81 nonché alle disposizioni vigenti.

### **SEZIONE III- RICOVERO E DETENZIONE ANIMALI**

#### **art. 52 – divieto di detenzione animali**

E' fatto divieto assoluto di detenere a qualsiasi titolo all'interno del centro abitato animali suini, bovini, ovini ed equini.

Sono altresì vietati gli allevamenti intensivi di animali da cortile: conigli, galline, anatre, tacchini, piccioni e simili.

#### **art. 53 – ricoveri e stalle**

I ricoveri per il bestiame ovino, suino, bovino ed equino dovranno essere costruiti fuori dal centro abitato in zona "E Agricola" del vigente piano di fabbricazione, e comunque all'esterno del perimetro segnalato nell'allegata planimetria.

Gli allevamenti intensivi classificati tali dalle vigenti norme in materia dal Servizio veterinario dell'A.U.S.L. seppur ricadenti in zona "E Agricola" non potranno sorgere a meno di 500 metri dal centro abitato, intendendosi per tale il limite previsto dal vigente piano di fabbricazione per le zone B di completamento e C di espansione.

L'inosservanza del presente articolo comporta oltre l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria l'emanazione di un'ordinanza di sgombero. Per il mancato rispetto di quest'ultima verrà inoltrata denuncia alla Autorità Giudiziaria competente.

#### **art. 54 – concimaie e letamai**

Nel centro urbano è fatto divieto di avere concimaie e letamai.

Il letame prodotto dagli animali cui è consentita la detenzione dovrà essere asportato ogni giorno.

Lo spargimento di letame o liquame di produzione animale, per la concimazione di orti o cortili dovrà preventivamente essere autorizzato dal Sindaco.

#### **art. 56 – animali da cortile**

Entro il centro abitato è autorizzata la detenzione di galline, polli, conigli, anatre e simili per il solo uso familiare purché in numero non superiore ad un totale complessivo di ...20... capi per nucleo familiare.

#### **art. 57 – ricoveri per animali da cortile**

I depositi o gli allevamenti di animali da cortile dovranno sempre rispondere ai seguenti requisiti:

- a) Le pareti dei pollai e delle colombaie debbono essere levigate, con gli spigoli arrotondati; il pavimento impermeabile suscettibile di lavaggio e coperto da uno spesso strato di sabbia ( o sabbione) che dovrà essere rinnovata settimanalmente.
- b) Le conigliere debbono essere provviste di sottofondo in lamiera zincata o cemento. La conigliera sarà giornalmente pulita in modo da impedire che si formino esalazioni moleste.
- c) I liquami provenienti da detti locali devono essere convogliati nella pubblica rete fognaria.

#### **art. 58 – caratteristiche costruttive delle stalle**

Le stalle ed i ricoveri per il bestiame che, come disposto dal presente Regolamento sorgono in zona E agricolo, dovranno rispettare le norme costruttive previste dal Regolamento Edilizio Comunale, e le caratteristiche igienico sanitarie che dovranno essere preventivamente indicate dal Servizio competente dell'A.U.S.L.

#### **art. 59- divieto di circolazione**

- 1) E' fatto divieto assoluto alle greggi, e a qualsiasi altro capo suino, bovino ed ovino di circolare o pascolare nel centro abitato e per un raggio di 50 metri dallo stesso. E' altresì vietato far circolare o pascolare nell'abitato durante tutto l'anno, greggi e qualsiasi altro capo suino, bovino, ovino e caprino.. Per centro abitato si intende l'aggregato edilizio in cui risiedono abitualmente persone e famiglie, comprese le borgate marine, con esclusione delle zone omogenee di espansione o altro, allo stato prive di insediamenti umani, le aree per gli insediamenti produttivi.
- 2) Per quanto attiene l'applicazione della presente norma, si fa riferimento alla planimetria allegata.
- 3) Eventuali deroghe possono essere concesse per comprovati motivi ove non si impossibile usufruire di percorsi alternativi, e comunque esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

#### **art. 60 – circolazione equini e buoi per la conduzione di carri**

Nel centro urbano è consentita la circolazione agli equini e dei bovini impiegati per lavoro o per l'allestimento di carri tradizionali e durante le processioni religiose. Durante la circolazione, agli equini e ai bovini dovrà essere applicata una sacca raccoglitrice per escrementi, ed ogni qualvolta dovessero cadere degli escrementi sul manto stradale è fatto obbligo al conducente di raccogliarli.

#### **art. 61- circolazione dei cani**

E' consentito nel centro abitato la circolazione dei cani, nel rispetto delle presenti norme, per i quali sono previste le seguenti prescrizioni:

- a) I cani nei luoghi pubblici, in qualunque ora del giorno o della notte dovranno essere muniti di museruola.
- b) I cani che hanno tendenza a morsicare e quelli di grossa taglia (mastini, bull dog, doberman, pitbull etc.) oltre che alla museruola dovranno essere tenuti al guinzaglio.

#### **art. 62 – provvedimenti d'urgenza**

Oltre all'applicazione delle sanzioni contemplate negli articoli precedenti, il Sindaco, nei casi contingenti ed urgenti determinati da ragioni di igiene, anche se non previsti nel presente Regolamento, può agire con provvedimenti d'ufficio ai sensi del D.lgs 267/2000.

### **SEZIONE IV - SERVIZI DI VIGILANZA**

#### **Art. 63 – ispezioni sanitarie**

Le ispezioni igienico-sanitarie sono fatte dagli appartenenti alla Polizia Municipale, dalla A.U.S.L. a mezzo del personale addetto e degli Agenti della forza pubblica.

Il personale che compie le ispezioni igienico sanitarie ha diritto di libero accesso nei luoghi interessati dal presente regolamento.

#### **art. 64 – addetti alla vigilanza**

Il personale addetto alla vigilanza, esegue le ispezioni igienico-sanitarie loro ordinate, redigono i verbali di contravvenzioni, vigilano sull'osservanza e l'applicazione del presente regolamento e delle leggi di igiene e sanità, controllano l'igiene del suolo e dell'abitato.

#### **art. 65 – verbali di contravvenzione**

Chi procede alle ispezioni igienico-sanitarie, quando trovi motivo di contravvenzione, deve redigere

apposito verbale sottoscritto anche dal contravventore, del cui eventuale rifiuto a firmare deve farsi menzione nel verbale con l'indicazione dei motivi addotti per il rifiuto.

**art. 66– provvedimenti in relazione alla mancata osservanza del regolamento.**

Le violazioni alle norme del presente regolamento saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria.

Contestualmente alla prima sanzione verrà notificata, ove necessario una diffida che se non rispettata darà adito ad una seconda sanzione ed ad una ordinanza ad personam che se non rispettata darà seguito a una denuncia alla Autorità giudiziaria competente.

**art. 67 – ricorsi**

Le modalità di ricorso avverso le sanzioni previste dal presente Regolamento sono quelle previste dal Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione dei regolamenti e ordinanze approvato con delibera C.C. n. 29 del 12.06.2003.

## CAPO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

### SEZIONE I

#### **Art. 68 – Pulizia delle aree e dei beni comunali, ai fini igienici e antincendio**

Disposizioni da eseguire in modo prioritario entro la data del 15 giugno di ogni anno:

- 1 Eseguire la pulizia dal fieno, sterpi, rovi e altro materiale infiammabile nelle strade interne ed esterne del centro abitato. Particolare attenzione dovrà essere posta per le strade di periferia al fine di evitare l'eventuale propagarsi di incendi;
- 2 Eliminare le erbe, gli sterpi e quant'altro possa causare incendi nella zona esterna e circostante il Campo Sportivo Comunale.
- 3 Eliminare tutte le erbacce dai cortili, giardini e pertinenze dei fabbricati ad uso pubblico, scuole medie, elementari, scuola materna etc.

#### **Art. 69 – Disposizioni per evitare gli incendi estivi**

- 1 All'interno del perimetro urbano è fatto divieto di depositare o accumulare foraggi sfusi o in presse con l'eccezione delle quantità minime necessarie per il sostentamento degli animali da cortile regolarmente detenuti e comunque fino a un massimo di quintali uno.
- 2 Fuori dal perimetro urbano eventuali accumuli di foraggio sfuso o in presse devono rispettare le norme di stabilite dalle leggi e dai regolamenti in materia di prevenzione incendi
- 3 Entro il 15 giugno di ogni anno, tutti i proprietari ed i conduttori di aziende agricole confinanti con le strade pubbliche, ivi comprese quelle comunali e vicinali, e tutti i proprietari e conduttori di aree all'interno del centro abitato o adiacenti, e limitrofe al centro abitato, dovranno provvedere alla eliminazione di erbe, rovi e sterpi e quant'altro possa costituire pericolo d'incendio.
- 4 I proprietari ed i conduttori di terreni possono, sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, procedere al bruciamento di stoppie, frasche, cespugli, residui di colture agrarie e di altre lavorazioni, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di incolti, anche nel periodo dal 1° giugno al 30 giugno e dal 15 settembre al 15 ottobre, purché muniti di apposita autorizzazione da richiedersi direttamente alla STAZIONE FORESTALE competente per territorio.
- 5 **L'ABBRUCIAMENTO E' COMUNQUE VIETATO NELLE GIORNATE VENTOSE E**

**NELLE ORE PIU' CALDE DELLA GIORNATA COMPRESSE FRA LE ORE 10 E LE ORE 18.**

- 6 Tutti i titolari o conduttori di distributori e depositi di carburanti, di legna da ardere e legname o di altri materiali infiammabili devono provvedere, entro il 10 giugno di ogni anno, a creare fasce parafuoco di isolamento attorno a tali depositi, della larghezza di metri otto (8).
- 7 Per quanto non previsto dal presente regolamento dovranno in ogni caso essere rispettate integralmente le prescrizioni previste dall'Ordinanza Regionale Antincendi.

#### **Art. 70- Pulizia delle aree private nel centro abitato, ai fini igienici e antincendio**

- 1 All'interno del centro abitato e nell'immediata periferia i proprietari di aree incolte con presenza di erbe secche, sterpi o quant'altro possa costituire pericolo d'incendio o ricettacolo di insetti o parassiti nocivi, tra cui le zecche e ratti, sono tenuti alla pulizia delle aree entro il 15 giugno di ogni anno.
- 2 L'obbligo di cui al punto 1 verrà ricordato entro il 20 maggio di ogni anno mediante adozione di apposita ordinanza.
- 3 In caso di inottemperanza verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 500. Gli stessi proprietari verranno inoltre diffidati mediante comunicazione scritta a cura del Servizio di Polizia Municipale, perché provvedano alla ripulitura di tali aree entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di notifica.
- 4 L'inottemperanza alla diffida, prevede l'emanazione di una ordinanza nominativa, il cui mancato rispetto verrà segnalato alla Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'art. 650 del C.P.
- 5 Il divieto del pascolo e del transito degli animali nel centro abitato e nelle aree prospicienti, salvo inderogabili esigenze da autorizzarsi preventivamente con le necessarie prescrizioni da impartirsi a cura del Servizio veterinario dell'Azienda U.S.L. n. 5.

#### **Art. 71 disposizioni in caso d'incendio**

In caso di incendio tutti i cittadini, volontari, collaboreranno con le strutture preposte al coordinamento delle operazioni di spegnimento, in particolare con riferimento al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione, i Vigili del Fuoco, gli Ufficiali e gli agenti della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale.

## CAPO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

### Art. 72 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del C.C. n. e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.